



CONSEGNA DELLA PROGETTAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO MODIFICABILE

Il Consiglio di questo Ordine, nella seduta del 14/04/2004, ha analizzato il comportamento che il Professionista deve tenere a fronte della richiesta dei Committenti di ottenere la consegna degli elaborati di progetto su supporto informatico in versione modificabile.

Poiché il problema deve essere affrontato sia sotto l'aspetto della tutela della proprietà intellettuale dei progetti elaborati dai Professionisti sia in relazione al diritto dei Committenti di utilizzare l'opera intellettuale, realizzata dai Professionisti medesimi, esaminata la questione, il Consiglio di questo Ordine ritiene, in analogia con le decisioni già assunte da altri Ordini e Collegi professionali, che in base all'art. 11 della legge 2 marzo 1949 n. 143 e alle leggi sulle proprietà intellettuali, il Professionista rimane proprietario dei lavori originali, dei disegni e dei progetti dallo stesso redatti, anche quando sia avvenuto il pagamento della specifica.

Sempre secondo quanto disposto dalla succitata legge, il Committente ha la facoltà di trarre dal progetto tutte "le copie conformi che possono risultare necessarie per l'esecuzione dei lavori stessi", copie che possono solo essere "conformi" al progetto originale, quindi non modificabili.

Tale facoltà non comporta il diritto di pretendere la consegna di una copia in formato elettronico che consenta al Committente di modificare, in base alle sue esigenze e senza il consenso del Professionista, il risultato dell'opera intellettuale.

In conclusione, il Professionista può, anzi deve, legittimamente rifiutare la consegna del progetto su supporto informatico modificabile, quindi può consegnarlo su supporto informatico non modificabile, in quanto:

- 1) La proprietà intellettuale sul progetto spetta esclusivamente al Professionista;
- 2) Il Committente ha diritto di ricevere solo copie conformi del progetto e quindi non modificabili senza il consenso del professionista;
- 3) Spettano al Professionista originariamente incaricato le eventuali modifiche o varianti al progetto, con l'onere del Committente di corrispondere i relativi compensi;
- 4) Le modifiche non autorizzate sono illegittime e il Professionista, per non aver adeguatamente impedito la unilaterale modifica del progetto, andrebbe incontro a responsabilità civili e penali in caso di danni a cose e persone arrecati a seguito della modifica progettuale, non autorizzata, ma nemmeno doverosamente impedita.

Alla luce di quanto sopra e a tutela dell'attività professionale dei propri iscritti, questo Consiglio non può in alcun modo autorizzare, anzi vieta, di fornire la documentazione progettuale su supporto informatico modificabile.